

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|---|---------------|---|
| Disegno e proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>): | | |
| Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3762); | | BECCARIA, <i>Relatore</i> 880, 882 |
| DE MARZIO ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682) | 880 | BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 882 |
| PRESIDENTE | 880 | NICCOLAI CESARINO 881 |
| AZZARO, <i>Relatore</i> | 880 | Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): |
| Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | Senatori VALSECCHI ed altri: Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3760) |
| POCHETTI ed altri: Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3481); | | PRESIDENTE 883, 884, 886, 887 |
| LAFORGIA ed altri: Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3490) | 880 | PATRINI, <i>Relatore</i> 883, 887, 888 |
| PRESIDENTE | 880, 881, 882 | RAFFAELLI 884, 887, 888 |
| | | SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 886, 888 |
| | | Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): |
| | | Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2642) |
| | | PRESIDENTE 888, 891 |
| | | BORRACCINO 889, 891 |
| | | GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 889 |
| | | RAFFAELLI 892 |
| | | ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i> 889 |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 892 |

La seduta comincia alle 9,40.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3762), e della proposta di legge De Marzio ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1971; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzio, Abelli, Servello, Santagati, Romeo, Delfino e Franchi: « Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca ».

Desiderando il relatore onorevole Azzaro presentare una richiesta di rinvio, gli dò la parola per motivarla.

AZZARO, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione dei provvedimenti all'esame per due motivi. Primo, perché ritengo necessario approfondire alcuni dati che, pur presenti nella relazione, non sono sufficientemente approfonditi. Ad esempio, il motivo per cui sono stati esclusi dalla legge i rimpatriati dal Sudan, dove — com'è noto — è avvenuta la stessa rivoluzione che si è verificata in Libia, esattamente (o approssimativamente) alla stessa data: per cui, appunto, vi sono benefici a favore dei rimpatriati dalla Libia ma non a favore di quelli dal Sudan. Non se ne comprende la ragione.

Il secondo motivo riguarda la data contenuta nei provvedimenti: 21 luglio 1970. Le misure limitative, cioè, dovrebbero partire dal 21 luglio 1970, data effettiva dei decreti di confisca, mentre il congelamento dei beni

dei confiscati sarebbe avvenuto a partire dalla data effettiva della rivoluzione, cioè dal 1° settembre 1969. Anche questo è un accertamento da fare e per il quale dovranno essere forniti chiarimenti dall'ambasciata italiana in Libia.

Per queste ragioni chiedo un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dei due provvedimenti è rinviata ad alta seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Pochetti ed altri: Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3481); Laforgia ed altri: Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pochetti, D'Alessio, Gramigna, Aldrovandi, Raucci, Raffaelli, Vespignani: « Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi »; Laforgia, Merenda, Urso, Tambroni, Bova, Pavone, Sgarlata: « Modifiche alla lettera b) punto 2 della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi ».

L'onorevole Beccaria ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCARIA, *Relatore*. Le proposte di legge n. 3481 e n. 3490, riguardanti la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, sono ritornate al nostro esame in sede legislativa dopo che la Commissione bilancio, alla quale avevamo chiesto il parere, ha deliberato in linea di principio favorevolmente per entrambe le proposte, limitatamente però alle indicazioni della proposta 3490 per quanto si riferisce

all'entità del carburante agevolato. La V Commissione ha preso atto della dichiarazione del Sottosegretario Borghi, che il Governo non si opponeva all'ulteriore corso dei due provvedimenti, a condizione che l'elevazione del quantitativo giornaliero di benzina da assegnare a prezzo agevolato in favore degli esercenti attività di autonoleggio di vetture da piazza restasse contenuto entro limiti, rispettivamente, di 13 litri giornalieri per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, 9 litri per i comuni superiori ai 100.000 abitanti, e 7 litri per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti (così come, del resto, prevede la proposta di legge n. 3490), nonché a condizione che la minore entrata implicata dalla suddetta dilatazione della sfera delle esenzioni fiscali (valutata in lire 1.500 milioni per il 1972), risultasse compensata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale del prossimo esercizio finanziario, ove il Governo ha tempestivamente provveduto ad iscrivere una congrua posta per « aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio ».

Dopo questa dichiarazione, che è stata recepita dalla Commissione bilancio, la stessa ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 3490 d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, a condizione che la decorrenza del provvedimento sia fissata a partire dal 1° gennaio 1972, nonché a condizione che il testo della proposta di legge risulti integrato dall'inserimento del seguente articolo aggiuntivo relativo alle implicazioni di carattere finanziario: « All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione bilancio ha deliberato inoltre di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 3481, d'iniziativa dei deputati Pochetti ed altri, entro i limiti della minore entrata e secondo le indicazioni di copertura a compenso testé suggerite dalla Commissione stessa in riferimento alla proposta di legge n. 3490.

Pur riconfermando il mio parere favorevole per entrambe le proposte di legge in quanto sostanzialmente mirano al conseguimento di un unico scopo, che è appunto quel-

lo di agevolare una categoria che da tempo attende un giusto riconoscimento per il servizio di generale utilità tra i più importanti che assolve nei centri abitati, mi permetto di proporre tuttavia alla Commissione di assumere, come testo base, la proposta n. 3490, di approvare gli emendamenti suggeriti dalla Commissione bilancio e di voler considerare assorbita la proposta di legge n. 3481.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sarebbe stato meglio affrontare l'esame del provvedimento che stiamo esaminando avendo a disposizione alcuni dati specifici, che invece ci mancano, per poter esprimere un giudizio più obiettivo. Intendo riferirmi all'opportunità di conoscere il numero dei tassisti operanti nei grossi centri e i dati specifici relativamente ai consumi di carburante. L'unico dato che si conosca è la cifra riferita dal Sottosegretario, e cioè che, con queste agevolazioni, lo Stato verrebbe a perdere 1.500 milioni di entrata. Ma è un dato un po' vago. Sarebbe stato importante conoscere anche in base a quali riferimenti si stabilisce il dato dei maggiori consumi dovuti alle maggiori difficoltà create dal traffico a questi automezzi degli autonoleggiatori, eccetera. Insomma, mi pare sarebbe stato molto importante avere alcuni dati di questo tipo, per poter formulare un giudizio più compiuto.

Mi pare che si debba anche osservare che la proposta di legge n. 3481 d'iniziativa dei deputati Pochetti ed altri, per quanto nella sostanza sia identica all'altra (l'unica differenza consistendo nella maggiore quantità prevista dalla proposta Pochetti), pur essendo difficile esprimere un giudizio veramente obiettivo, corrisponda di più alle esigenze della benemerita categoria interessata al provvedimento.

Quindi io propongo alla Commissione di fare propri i dati indicati nella proposta n. 3481 che sono un po' più ampi rispetto a quelli della proposta degli onorevoli Laforgia ed altri. Probabilmente questo ci eviterebbe di dover tornare fra breve a legiferare nuovamente per una modifica ulteriore dei quantitativi agevolati.

L'altro argomento che vorrei sottolineare riguarda una richiesta avanzata proprio in questi giorni. Fra gli autonoleggiatori, ve ne sono alcuni che hanno le macchine attrezzate

con motori non a benzina, ma per esempio, a nafta. E in questi provvedimenti si fa riferimento soltanto alla benzina.

Mi pare che sia un po' difficile fare discriminazioni fra un tipo e l'altro di carburante. Se agevolazioni ci devono essere, che riguardino entrambi i tipi di carburante. Credo pertanto che sarebbe opportuno e giusto un impegno della Commissione per estendere questo provvedimento agevolativo anche nei confronti di chi ha macchine attrezzate con motori a nafta, come per esempio certe cooperative di trasportatori, che anzi hanno fatto questa specifica richiesta. Queste sono le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BECCARIA, Relatore. Per i motivi già addotti insisto perché venga assunto quale testo base quello della proposta Laforgia n. 3490. L'approvare i quantitativi indicati nella proposta Pochetti ci costringerebbe a chiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Evidentemente non posso che insistere per la proposta n. 3490. Variando i quantitativi e introducendo altri tipi di carburante, varierebbe l'onere e dovrebbe essere reperita anche la copertura. Peraltro vi è anche una notevole differenza nel costo dei due tipi di carburante e l'incidenza ovviamente è maggiore in rapporto al prezzo della benzina. Quindi io mi associo alla richiesta del relatore, pregando di approvare il provvedimento n. 3490 con gli emendamenti suggeriti dal Comitato pareri della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Beccaria ha proposto di assumere come testo base per la discussione quello della proposta di legge n. 3490 dei deputati Laforgia ed altri.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3490.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350,

e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai nn. 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta... lire 4.843 ».

Gli onorevoli Cesarino Niccolai ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo unico con il seguente (che risulta dalla trasformazione in emendamento dell'articolo unico della proposta n. 3481):

ARTICOLO UNICO.

Il numero 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:

a) litri 15 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 10 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 8 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

L'agevolazione di cui sopra è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1971

prevista per la benzina in via generale e quella ridotta L. 4843 ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo unico della proposta di legge n. 3490, che diventa articolo 1, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo (che diventerà articolo 2 e che è stato suggerito dalla Commissione bilancio):

ART. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1972.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge n. 3490 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta e ove approvata comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 3481.

Discussione della proposta di legge senatori Valsecchi Athos ed altri: Autorizzazione alla emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos, De Luca, Martinelli, Bolettieri, Colella, Corrias Efisio,

Andò, concernente: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1971.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Abbiamo al nostro esame la proposta di legge n. 3760, già approvata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nell'ottobre scorso. La proposta ha per oggetto l'autorizzazione alla emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche. Basta leggere il titolo e l'articolo unico per rendersi conto della bontà del provvedimento.

Questo problema era già stato affrontato, per le sezioni di credito fondiario, con il decreto-legge del 1965, avente per oggetto l'incentivazione dell'attività edilizia: cioè il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge col provvedimento n. 1179 del 1° novembre 1965, che, modificando l'articolo 4, autorizzava le sezioni del credito fondiario ad emettere obbligazioni a pareggio dello scarto che avviene quando gli istituti bancari emettono obbligazioni per poter concedere mutui.

Questo primo tentativo fu addirittura sanzionato e perfezionato da una legge, quella del 27 marzo 1969, n. 120, con la quale si autorizzava la emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi, per la edilizia economica e popolare. Fornisco un solo dato di raffronto: per le sezioni di credito fondiario, abbiamo una emissione di mutui per 5.234 miliardi contro i 991 miliardi per la sezione opere pubbliche, pari a circa 70-75 miliardi di eventuali autorizzazioni di obbligazioni per lo scarto cartelle.

La normativa che l'articolo unico cita, autorizza le sezioni a emettere mutui sia in obbligazioni che in contanti, con le agevolazioni già previste per le operazioni di credito fondiario.

È noto a tutti i colleghi (perché ne abbiamo discusso a lungo) che per le Sezioni opere pubbliche si tratta di operazioni che vengono fatte dagli enti locali o da loro istituzioni. Per esempio, per quanto riguarda la mia provincia e quelle viciniori, posso citare un consorzio fra enti locali, camere di commercio, comuni e province di Brescia, Cremona e Piacenza, che è stato istituito per

realizzare l'autostrada recentemente autorizzata.

L'autorizzazione che si chiede con l'attuale proposta di legge Valsecchi ed altri, per gli enti locali e per gli istituti che provvedono a emettere obbligazioni, ha un indiscusso interesse anche di natura sociale. Per cui pregherei la Commissione di voler procedere a dare il proprio assenso al provvedimento onde consentire a queste Sezioni autonome di avere lo stesso beneficio di cui godono le Sezioni fondiarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e onorevole Sottosegretario per il tesoro, diligentemente presente e... ansioso di sapere per quanto tempo parlerò (non sarà molto, anzi, rispetto all'argomento, sarà un'inezia), dopo la veramente completa ed esauriente discussione che il Senato ha dedicato a questa proposta di legge, opportunamente integrata dalla relazione del collega Patrini, potrebbe sembrare, a prima vista, non esservi gran che da obiettare sul provvedimento, proposto dai senatori Valsecchi Athos, De Luca, Martinelli, Bolettieri, Collella, Corrias Efsio e Andò, relazionato in prima lettura (alla competente Commissione del Senato) dal relatore Segnana, autore a suo tempo di un'altra proposta consimile di cui fu relatore (mi pare) il senatore Valsecchi. È un intreccio meraviglioso! Stando alla relazione, si tratta di una misura che viene definita (e potrebbe anche apparire, ma secondo me non lo sarà) tranquilla, se non addirittura lapalissiana, che la diligenza dei suddetti senatori si è fatta carico di proporre per risolvere un'esigenza che loro pensano sia (e l'hanno definita esplicitamente come tale) una esigenza obiettiva.

A questo punto ci sarebbe da domandarsi perché mai questi senatori o altri (o qualche collega di questa Assemblea) non l'abbiano fatta prima, questa proposta: ad esempio nel 1958, quando furono istituite le sezioni di credito per le opere pubbliche, o nel 1964, quando fu discussa la proposta di legge circa l'emissione di cartelle a fronte dello scarto cartelle per il credito fondiario; ma la realtà è quella che conta.

Questi senatori, encomiabili quanto mai, l'hanno presentata il 25 giugno 1971, e se anche hanno ritardato nella presentazione si sono dati da fare perché l'iter fosse breve. Infatti, dal 25 giugno ad oggi, passa meno

tempo di quanto ne passa per approvare due o tre articoli della riforma universitaria. Una velocità non indifferente!

I proponenti invocano un'analogia: quella con il disegno di legge riguardante l'emissione di cartelle a fronte dello scarto per il credito fondiario.

Secondo me l'analogia non c'è. Ma argomentano che, trattandosi di opere pubbliche, la pubblica utilità è in *re ipsa* (dice il relatore). E l'analogia la ricollegano al fatto che la legge che autorizza l'emissione di cartelle a fronte dello scarto cartelle per il credito fondiario, fu finalizzata dalla discussione in Parlamento, su nostra proposta, al finanziamento dell'edilizia economica, purché avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge del 1938. Allora i senatori dicono: se per il credito fondiario, necessario a finanziare l'edilizia, si è riconosciuta l'utilità di emettere cartelle a fronte dello scarto, poiché questo finanziamento è finalizzato all'edilizia economica e popolare di cui al testo unico della legge del 1938, anzi assimilabile al concetto di pubblica utilità, in questo caso, trattandosi di Sezioni per il finanziamento di opere di pubblica utilità, l'analogia è in *re ipsa* (c'è scritto nella relazione). Però è meglio fare questa legge! E l'analogia sarebbe in *re ipsa* perché sono opere pubbliche delle regioni, dei comuni, delle province. Ma anche opere pubbliche concesse o opere di pubblico interesse in concessione. Io non ho difficoltà a riconoscere che le opere pubbliche degli enti richiamati (comuni, province e regioni) sono opere di pubblica utilità, istituzionalmente: altro non possono essere. Ho una propensione un po' minore per le opere concesse; e non già per quelle concesse dagli enti richiamati (regioni, province e comuni), perché istituzionalmente devono fare soltanto opere pubbliche; ma per le opere concesse fuori dalla sfera degli enti richiamati, fuori dalla sfera delle regioni, delle province e dei comuni.

Non voglio fare una questione giuridica, perché la perderei in quanto il primo e l'ultimo dei professori di diritto amministrativo dicono che quando un'opera è concessa dallo Stato e dichiarata di pubblica utilità o di pubblico interesse, non c'è niente da fare: di modo che, con questo... «scherzo», anche l'autostrada più inutile, dal punto di vista di uso delle risorse, dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista della utilità economica, pubblica e generale, si fa divenire opera di pubblico interesse e non se ne parla più!

Ora io nutro il sospetto (ma più che un sospetto formulo una previsione) che tutta questa solerzia, intorno alla legge, esista non tanto per risolvere un problema esistente e lacerante di finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali, quanto per aprire una porta e spezzare un'altra lancia (tanto per usare un termine molto trito) per l'ulteriore possibilità di finanziamento di autostrade: di quelle autostrade — onorevole Sinesio — per le quali, discutendosi il decreto, fu assunto, qui, solenne e formale impegno che ne sarebbe stata rallentata l'esecuzione anche in riferimento ai progetti in corso. L'impegno fu preso dal Ministro Ferrari Aggradi, il quale dichiarò che si sarebbe rallentata l'esecuzione e l'effettuazione delle opere, sospendendo quelle future, in vista della utilizzazione delle risorse per bisogni produttivi e sociali prioritari rispetto alle autostrade. Io non invento niente di mio: dico soltanto quello che ho sentito dire in questa Commissione. E perché? Perché il problema del finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali sopradetti (province, comuni e regioni) era ed è veramente drammatico.

Onorevoli colleghi, in cinque anni, dal 1965 al 1970, gli enti locali (province e comuni) hanno avanzato richieste per 5.094 miliardi: filtrate, ridotte, ristrette, ridimensionate, rallentate da tutta una impalcatura di controlli che non fa invidia a nessun paese del mondo, di quelli dove i controlli sono distruttivi delle autonomie! Di questi 5.094 miliardi richiesti alla Cassa depositi e prestiti, 3.498 risultano concessi con delibere, fogli, lettere... Ma la concessione non significa ancora niente perché quello che conta è il flusso dell'effettiva erogazione. E la effettiva erogazione in questo quinquennio è stata di 1.772 miliardi, pari a un terzo. La domanda di mutui per investimenti in opere pubbliche insoddisfatta, al 31 dicembre 1970, è di 2.324 miliardi: 2.324 miliardi — onorevole Sinesio — di opere non fatte!

Qui si potrebbe fare l'elenco, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, di scuole, acquedotti, fognature, opere indispensabili, urgentissime, drammatiche... non fatte! Né alcuno sa quando saranno fatte, a cominciare dal Sottosegretario onorevole Sinesio qui presente.

Ma fra il 1969 e il 1970 — ultimo biennio di questo quinquennio — la situazione è ancora peggiorata; perché, mentre nel 1969 furono concessi 744 miliardi di lire per opere pubbliche degli enti locali (e anche per disavanzi), nel 1970 sono stati concessi solo 306

miliardi! E di questi 306 miliardi solo 80 miliardi sono destinati alle opere pubbliche. E, a ben guardare, nemmeno 80 miliardi: perché 15 miliardi essendo destinati a cooperative edilizie (e su questo non ho niente da obiettare, anzi posso solo dire che son pochi), soltanto 65 miliardi sono stati destinati ad opere pubbliche di investimento per comuni e province. Questo è il punto finale, terminale, il più basso nel decennio! Nel 1961 furono concessi 297 miliardi; dieci anni dopo, nel 1970, 306 miliardi. La politica di sviluppo ha avuto il suo risultato.

Se si pensa, onorevoli colleghi, che la Cassa depositi e prestiti, nel 1970, nonostante queste strozzature, ha realizzato 121 miliardi di utili, e ne ha versati al tesoro 110, risulta questo dato unico nella storia centenaria della Cassa depositi e prestiti: che i mutui concessi per opere istituzionali agli enti locali sono minori (poco più della metà) degli utili che la Cassa depositi e prestiti ha realizzato nella sua gestione, provenendo, questi utili, dalle operazioni verso gli enti locali.

È la prima volta nella storia «centoquattrennale» della Cassa depositi e prestiti! E poi si dice che la gestione di questo governo non raggiunge dei traguardi e degli obiettivi... Ma li raggiunge! Obiettivi come questo!

Ma i senatori proponenti mi potrebbero interrompere per dirmi: ma noi vogliamo appunto fare qualche cosa per risolvere questi problemi!...

Non si sono accorti del problema cui ho accennato e che ha il suo epicentro nella Cassa depositi e prestiti, ma si sono accorti che è possibile aumentare e sviluppare i finanziamenti delle opere pubbliche attraverso altre misure! Attraverso altre misure che passeranno per la strada delle Sezioni di credito opere pubbliche, delle Casse di risparmio, della Banca del lavoro, del Monte dei paschi, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, quasi a dire: «Se abbiamo contribuito a mandare la Cassa depositi e prestiti su un binario morto o a farla morire, cerchiamo di fare un'altra legge che acceleri questa disgregazione».

Quindi, onorevoli colleghi, i punti di critica sono due. Il primo e fondamentale è quello di prendere un provvedimento, di per sé quasi obiettivamente anche giusto, senza e contro la necessità di prendere misure relative alla fonte primaria del finanziamento. La seconda critica è questa: con la dizione «opere pubbliche», noi agevoliamo la possibilità di raccolta di denaro e di sommini-

strazione di mutui, attraverso le Casse di risparmio e gli istituti abilitati al credito opere pubbliche (in primo luogo attraverso la Cassa di risparmio delle province lombarde) che nominalmente è diretto agli enti locali (regioni, province, comuni), ma sostanzialmente sarà predisposto ancora per incentivare le opere concesse e fra queste, in maggior parte, le autostrade. Se non mi sbaglio, la sezione di credito per le opere pubbliche della Cassa di risparmio delle province lombarde, nell'ultimo quinquennio, esercitando il credito per opere pubbliche, ha fatto più credito in opere pubbliche concesse per autostrade di quanto non ne abbia fatto per tutti i comuni, province, enti pubblici messi insieme, nella area in cui essa opera. E poiché tale area è quella settentrionale, ha contribuito a incentivare o a costruire una ragnatela di strade e autostrade in una certa area: Genova-Torino, Genova-Milano, Milano-Piacenza, Modena-Brennero, eccetera. Di modo che l'operazione autostrade, che è un'operazione « deterrente » per l'economia italiana, si è rivelata sempre più un grave errore. Un paese come l'Italia, onorevole Sinesio, che non ha avuto risorse (o almeno si dice) per lo sviluppo della base industriale, per opere sociali primarie come la scuola, l'edilizia scolastica, l'edilizia abitativa, l'edilizia pubblica, i porti, le ferrovie, ma che purtuttavia ha dedicato circa 6.000 miliardi alle autostrade, è un paese che ha segnato il suo destino! Vuol dire che deve scontare per un prossimo decennio, quindi-cennio, trentennio, uno dei più macroscopici errori di investimento che un paese, che non è affatto sviluppato industrialmente (come voi dite) ma che è in via di sviluppo, quale è il nostro, possa commettere, specie se lo si mette a fronte di altri paesi che hanno avuto altre vedute: Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra, Germania, che, prima di tutto, cioè prioritariamente, hanno dedicato gli investimenti ad altre infrastrutture e alla base industriale, e poi hanno pensato alle autostrade.

Onorevoli colleghi, questo provvedimento presenta i due aspetti (che definirei due punte) che ho citato, e che noi abbiamo giudicato. Esso ci trova assai perplessi. Certo, la sua formulazione e la sua portata tecnica sono ineccepibili. Chi mai potrà opporsi al fatto che un ente mutuuario (il comune di Crema o di Cremona...), dovendo fare un mutuo per una scuola (Dio lo voglia, ma mi sembra di no: lo farà per un'autostrada!), invece di prendere un mutuo a 90 lire su 100 nominali, per fronteggiare uno scarto a dieci

anni a tassi pieni, dando alla banca un'occasione di lucro non indifferente, chi mai potrà opporsi al fatto che ci sia la facoltà, la possibilità, il diritto di fare, anche per questo scarto, un'operazione analoga per renderlo identico, nei costi e nella durata?...

Di fronte a ciò, pur rimanendo ferme le critiche che assai sommariamente e brevemente ho inteso accennare, la nostra posizione di fronte alla portata del provvedimento (con i rischi che esso presenta e che ho sottolineato) è una posizione positiva e favorevole all'approvazione, analogamente a quanto fatto in Senato.

Crediamo di aver detto alcune cose, in materia di finanziamento degli enti locali, per le opere pubbliche e relativamente ad alcuni aspetti di politica economica, che possono trovare miglior fortuna, se non in questa sede, in una prossima discussione che credo sarà quella del bilancio dello Stato o quella della preparazione del programma di sviluppo 1971-1974.

Certo, questo è uno dei problemi che più ha squinternato, che più ha disarticolato un'idea, non dico un programma, ma un'idea di possibile programmazione, se, per programmazione, s'intende una scelta delle risorse da destinare, in via prioritaria, al migliore impiego per lo sviluppo generale del paese. Grazie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io mi rendo conto che serie perplessità vengono avanzate in riferimento alla utilizzazione che, nel tempo, è stata fatta di investimenti di questo genere. Noi abbiamo problemi, nel paese, che vanno affrontati con risolutezza e vanno evidenziati non soltanto per farne della cronaca letteraria ma per essere affrontati e risolti.

Io mi rendo conto che, nel tempo, si sono stratificati, non degli errori ma delle sovrapposizioni, determinate da un certo tipo di politica economica alla quale hanno concorso tutti, da tutte le parti, anche con delle intransigenze che talvolta si sono manifestate. Fare una politica sociale o fare una politica di sviluppo economico senza avere il contrappeso di certe partecipazioni o avendo da superare certe posizioni demagogiche che talvolta sconfinano in massimalismi che non hanno contropartite democratiche, ci fa tro-

vare di fronte a particolari situazioni assai vischiose.

Dal punto di vista della linea ventennale che viene seguita, io non posso che augurarmi che la situazione vischiosa nella quale ci troviamo venga superata, affinché si possa consentire che i residui passivi non aumentino e vengano utilizzati come debbono essere utilizzati. E in tal senso è stata presentata una proposta da parte del CIPE, in coincidenza con l'approvazione dell'ultimo piano. Non c'è dubbio che, se innestiamo tutto questo complesso di provvedimenti in una linea ben precisa, vediamo che una certa stratificazione c'è stata. Però, volere, qui, in questa sede (non lo ha fatto l'onorevole Raffaelli, perché, per la verità, da par suo, non poteva farlo), mettere il carro dinnanzi ai buoi e bloccare un'iniziativa che, se presa nella giusta obiettiva valutazione, può dare buoni risultati, mi pare inopportuno.

È un argomento, questo, che ha diviso non soltanto i partiti ma anche i gruppi politici al loro interno. La priorità da dare alla utilizzazione dei fondi disponibili è un fatto di estrema importanza. Non c'è dubbio che le autostrade rappresentano un soggetto importante: accorciare l'Italia, ridurre i costi dei trasporti, eccetera: è un problema che non possiamo mettere da parte. Però non vi è dubbio che ci sono problemi ancora più importanti, come le scuole, gli ospedali, eccetera...

Comunque il Governo ritiene che una proposta di legge di questo genere vada approvata perché, in tal modo, si favorisce il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, utilizzando ciò che è stato fatto per altri tipi di investimento.

Il Ministero del tesoro, in linea di massima, non ha da formulare opposizioni all'ulteriore corso dell'iniziativa, sempre però facendo presente che noi vorremmo che questa utilizzazione avvenisse soprattutto e prima di tutto per opere di primissima e prioritaria necessità, quali appunto quelle della edilizia scolastica, degli ospedali, eccetera.

Non c'è dubbio, però, che non è un peccato mortale — come conseguenza di una certa linea di politica economica — fare anche le autostrade laddove esse sono necessarie. Io dirò — e mi rivolgo soprattutto all'onorevole Raffaelli — che noi, nel sud d'Italia, sentiamo la necessità, soprattutto in alcune zone, che le autostrade siano realizzate e finite in breve tempo. Perché altrimenti avremmo creato un altro sistema di regionalizzazione della ricchezza con le ormai note conseguen-

ze, fra nord e sud, di sempre più accentuato squilibrio.

PATRINI, Relatore. Non vorrei che rimanesse agli atti una interpretazione errata del mio accenno alle autostrade. Vorrei precisare che, per la provincia di Cremona, i finanziamenti fatti dalla sezione opere pubbliche sono serviti per il porto, per l'ospedale, ecc. Io ho parlato di autostrade per sottilineare che sono stati finanziati consorzi per le opere pubbliche. Ho citato il consorzio per le autostrade per dire che era composto dai tre comuni di Brescia, Piacenza, Cremona, dalle tre province e dalle tre relative camere di commercio. Per il resto, mi pare che l'onorevole Raffaelli abbia concluso esprimendo parere positivo sulla proposta di legge, la quale, evidentemente, favorisce le operazioni di mutuo agli enti locali.

RAFFAELLI. Per chiarezza, debbo dire che quando, poco fa, nel mio intervento, parlando delle anomalie delle autostrade, ho fatto quel riferimento di politica economica e finanziaria, l'ho fatto indipendentemente dalla relazione del collega Patrini, che ha tutto il diritto di dire quello che pensa. È una questione molto ampia e lungamente dibattuta. La nostra posizione è quella sempre manifestata fin dall'inizio di questa specie di mania... costruttrice di autostrade, cioè perfettamente uniforme e coerente.

Raccogliendo comunque la sostanza di quello che è stato detto dal Sottosegretario e dal relatore, mi permetto di proporre alla Commissione un ordine del giorno che potrebbe suonare all'incirca in questi termini:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge,
impegna il Governo

a garantire l'assoluta precedenza del credito alle opere istituzionali degli enti locali e delle regioni ».

In questo modo ci manteniamo nello spirito delle nostre migliori intenzioni e diamo un indirizzo accettabile da parte di tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958,

n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare la proposta di legge n. 3760 concernente l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti razizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche,

impegna il Governo

a garantire l'assoluta precedenza del credito alle opere istituzionali degli enti locali e delle regioni ».

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Raffaelli.

PATRINI, *Relatore*. Penso che ci potremmo associare tutti; e l'ordine del giorno potrebbe essere fatto proprio da tutta la Commissione.

RAFFAELLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Raffaelli, accolto dal Governo e fatto proprio dall'intera Commissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Vendita di beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 giugno 1970.

Essendo già stata chiusa la discussione sulle linee generali, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni sottoindicati dichiarati fuori uso:

1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonché relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;

2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico;

3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) - esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi - possono essere dichiarati « fuori uso » dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

Gli onorevoli Pigni e Carrara Sutour hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

Le armi da fuoco, anche se incorporate in automezzi e natanti, le munizioni, i materiali esplosivi, di qualsiasi tipo, sono esclusi dalla autorizzazione prevista dall'articolo precedente. Tali beni, ove dichiarati fuori

uso, dovranno, quale che sia il loro grado di obsolescenza, essere totalmente distrutti. Delle distruzioni saranno redatti appositi verbali a cura delle commissioni di cui al successivo articolo 5 ».

L'onorevole Borraccino ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere all'articolo 1:*

Dalla vendita dei beni fuori uso vanno tassativamente escluse le armi da fuoco, anche se incorporate in automezzi e natanti, le munizioni; i materiali esplosivi di qualsiasi tipo. Queste armi, se dichiarate fuori uso, vanno distrutte e di ciò va redatto apposito verbale a cura della Commissione di cui all'articolo 5 ».

ZAMBERLETTI, *Relatore*. L'emendamento Borraccino e quello Pigni sono praticamente identici e propongono che le armi incorporate in automezzi o natanti vengano distrutte — e di ciò dovrebbe essere redatto verbale apposito a cura delle commissioni. A questo proposito, poiché il disegno di legge, se accettassimo gli emendamenti, dovrebbe tornare al Senato, proporrei di tradurre gli emendamenti stessi in un ordine del giorno. E ciò per due ragioni: non solo per definire una volta per sempre questo provvedimento, con l'approvazione definitiva della Camera, ma anche perché, sinceramente, non credo molto all'efficacia in termini tecnici della distruzione delle armi da fuoco, come sicura garanzia per ogni nostra preoccupazione nei confronti del mercato internazionale delle armi. Perché non v'è dubbio che la canna o bocca da fuoco rappresenta un aspetto del problema, e non il problema generale. Per questo io penso che un ordine del giorno conclusivo, che io avrei preparato (e che poi sottoporrei alla Commissione), potrebbe risolvere il problema. Aggiungendo, fra l'altro, l'impegno — e questo mi pare interessante al fine del controllo sulla vendita dei materiali, che potrebbe essere integrato da una politica di vendita ai privati — della trasmissione, da parte del Ministero della difesa, al Parlamento, di copia dei verbali delle aste di vendita concluse positivamente.

Pertanto io riassumerei questi due impegni in un ordine del giorno conclusivo, che mi riservo di presentare alla Presidenza.

BORRACCINO. L'ampia discussione della Commissione su questo provvedimento, a dilà dei problemi specifici trattati, illustra anche un aspetto particolare del problema, che

fu ampiamente sottolineato dall'onorevole Raffaelli, e cioè quello di non immettere sul mercato armi che comunque possano essere poi utilizzate, per scopi che noi chiaramente condanniamo. E a questo proposito la Commissione, almeno in linea generale, fu d'accordo sull'orientamento. Ora il problema che sorge è questo. Noi vogliamo affermare con un emendamento (in modo che diventi quindi legge) il principio del divieto assoluto della vendita di queste armi. L'onorevole Zamberletti parla di un ordine del giorno. Certo, un ordine del giorno può rappresentare un orientamento; ma diventa un consiglio, non si traduce in norma con la quale tassativamente si impegna l'organo esecutivo al rispetto della legge. Di modo che, se noi siamo d'accordo su questo principio, è chiaro che il problema dovrebbe essere quello dell'approvazione dell'emendamento. E per quanto riguarda l'approvazione del Senato, non ritengo dovrebbero esservi difficoltà alla trasmissione del provvedimento al Senato e alla sua approvazione. Si tratta di conciliare queste due esigenze. Comunque noi siamo del parere che l'emendamento vada votato.

Qualora, però, dopo la votazione dello emendamento, si presenti la necessità di presentare un ordine del giorno (come detto dal collega Zamberletti), esso dovrebbe però essere estremamente chiaro e impegnativo per l'organo esecutivo.

Questo il chiarimento che volevo fare, signor Presidente, in relazione alla questione specifica sollevata.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei sciogliere alcune riserve su questioni sollevate nel corso della precedente seduta in merito al disegno di legge al nostro esame: riserve formulate in seguito alla relazione del collega Zamberletti e a talune osservazioni non formali ma sostanziali avanzate dal collega Raffaelli. In buona sostanza, credo che due siano i punti fondamentali sui quali si torna oggi con gli emendamenti dell'onorevole Pigni e dell'onorevole Borraccino ed altri.

Si tratta di accertare, con un minimo di garanzia e di certezza, la procedura attraverso la quale, in genere, questi beni mobili (ivi compresi armamenti, navi, eccetera) possono essere sicuramente resi inservibili, cioè irrecuperabili; procedura che, nel disegno di legge, noi abbiamo definito della dichiarazione di « fuori uso », con l'assunzione

quindi di determinati precetti che, ispirati alle leggi generali sull'ordinamento dello Stato e soprattutto a quella della contabilità generale, consentissero all'amministrazione di assolvere a questo suo impegno, provvedendo così a un triplice rispetto di esigenze: una di ordine logistico, una di ordine di difesa, e la terza (sopraggiunta) di ordine amministrativo. Le cautele, le garanzie, noi le riscontriamo nel testo stesso della legge.

Fu espressa una preoccupazione da parte del collega Raffaelli, e cioè quella di conoscere quali fossero le norme che consentono alle ditte di varia consistenza (e quindi di varia capacità tecnica ed economica) di partecipare alle gare che hanno attinenza al settore militare. E io feci, in quella circostanza, d'accordo col collega del tesoro, riserva di mettere, sia pure brevissimamente, a conoscenza la Commissione delle norme che regolano e disciplinano questa iscrizione nell'albo dei fornitori e appaltatori dell'amministrazione militare. Sono norme che, evidentemente, assicurano alle sole ditte nazionali (individuali e collettive), costituite giuridicamente in società, riconosciute idonee, a giudizio insindacabile dell'amministrazione medesima, la facoltà di essere iscritte e perciò stesso di potere, dalla iscrizione, ricavare il diritto alla partecipazione a tutte le gare indette dall'amministrazione statale. La iscrizione di queste ditte per quanto concerne l'amministrazione della difesa comporta determinate procedure che garantiscono circa la consistenza, la serietà, con tutti quegli elementi che possono determinare non solo questa generica iscrizione ma anche questa qualificata iscrizione, sicché si abbia (come per altri dicasteri, non ultimo quello dei lavori pubblici) una iscrizione qualificata, classificando (i criteri stessi essendo diversi) le categorie degli appaltatori e dei fornitori in un elenco che è riassunto per denominazione e per numero in ben 75 categorie.

Per stare, per esempio, a quelle categorie che più hanno preoccupato e il Relatore e lo onorevole Raffaelli, dirò che la categoria n. 8 si riferisce alle armi, la categoria n. 9 armi e accessori, la categoria n. 24 esplosivi, la categoria n. 58 munizioni, la categoria 59 munizioni e accessori, la categoria 60 navi, galleggianti, e via discorrendo. Ogni categoria, poi, ha dei sottotitoli, che si suddividono in gruppi. Da tutto questo, che cosa voglio ricavare, come giudizio conclusivo?

A parte le garanzie che derivano dall'osservanza dei criteri prescritti da queste norme, ogni ditta che sia nelle condizioni di

poter essere iscritta, può ovviamente partecipare alle gare inerenti alla categoria di appartenenza.

Noi dovremmo quindi approvare il più rapidamente possibile questo provvedimento perché l'attesa dilata nel tempo operazioni economiche e finanziarie nelle quali la oscillazione dei prezzi può anche determinare dei mutamenti, specie con un mercato come questo, che non è il mercato delle armi, ma (voglio precisare, come d'altra parte è stato più volte detto dal Relatore) è il mercato dei rottami! In conclusione, in seguito alle mie spero soddisfacenti spiegazioni, relative tuttavia ad un settore delicato quale questo, io spero che la Commissione voglia approvare rapidamente il disegno di legge.

Io credo che l'emendamento possa essere trasfuso — come già diligentemente fatto dal Relatore — in un ordine del giorno, tanto più valido se si considera che esso non rivolge un invito ma fa assumere un vero e proprio impegno al Governo (che non si limita ad accoglierlo come raccomandazione) acché, come dice il testo illustrato dal Relatore, le armi da fuoco, che poi sono l'elemento che più preoccupa il gruppo comunista, anche se incorporate in automezzi e natanti, siano, prima della vendita, ridotte a rottame. E a questo punto non posso che ricordare quanto ha detto il collega Zamberletti: e cioè che le procedure di ordine tecnico non possono essere mutate, sono rigorosamente ancorate ai più elementari principi della riduzione a rottame. Ridurre a rottame, per quello che so, per l'esperienza fatta, significa mettere un materiale prezioso (quale che sia la sua definizione o la sua categoria) nelle condizioni effettive di inservibilità all'impiego. Cade quindi la preoccupazione che possa esserci un reimpiego (chiamiamolo così) per uso interno o per uso esterno, in relazione a quelli che sono i legittimi interessi della nostra difesa. E lo stesso dicasi per quanto riguarda le munizioni e i materiali esplosivi: che devono essere sconfezionati. Il termine mi pare che sia di per sé evidentissimo e chiaro: stabilire non una procedura amministrativa ma un lavoro tecnico. Una cosa è il confezionamento di armi e di esplosivi, una cosa è lo sconfezionamento. Cioè, nel termine di confezione, s'intende tutto quanto è necessario perché una serie di elementi possano, coesistendo in una unitaria confezione, rappresentare il prototipo, dal quale poi far derivare una vera e propria confezione in serie. Quindi lo sconfezionamento produce indirettamente una convenientissima (dal pun-

to di vista economico) rottura di un rapporto unitario, tecnicamente apprezzato e nello stesso tempo consente un modesto recupero di materiale metallico con la distruzione delle polveri. E io qui devo dire onestamente che siamo perfettamente d'accordo. Però era sembrato a me e al collega Sinesio che la legge comportasse già di per sé una sufficiente garanzia. Tuttavia, se il Relatore insiste nell'ordine del giorno, noi non troveremo difficoltà ad accoglierne la significazione e ad assumerlo realmente come impegno. Così come saremmo disposti ad accettare l'impegno di trasmettere copia dei verbali delle aste di vendita concluse positivamente. Siamo autorizzati a farlo, anche se pensiamo che sia superfluo, dal momento che l'articolo 5 prevede un verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo. Tuttavia, se il relatore insiste, non troviamo difficoltà a dare ulteriori garanzie sulla serietà e obiettività degli organi preposti alla vendita all'asta del materiale vendibile, attraverso il rigore della legge sulla contabilità generale dello Stato. Materiale che viene venduto all'asta e non a trattativa privata: lo ricordo perché, salvo che gli enti locali, nessun altro può partecipare alla trattativa privata. Da queste operazioni di vendita speriamo di ricavare un minimo necessario per certe attività da riqualificare, specialmente sul piano tecnico, militare e sociale.

Devo al signor Presidente, al Relatore e al collega Laforgia, una risposta ad una richiesta fattami nella precedente seduta, da parte del collega Laforgia, che chiedeva che il Governo predisponesse una normativa organica per l'alienazione degli immobili fatiscenti dell'amministrazione militare; e dichiaro che proprio in data 15 novembre 1971 il Governo, per firma dei ministri del tesoro, della difesa, delle finanze, del bilancio, ha presentato il disegno di legge n. 1967, al Senato della Repubblica, concernente la dismissione di immobili militari e l'assegnazione di fondi per il potenziamento delle forze armate.

PRESIDENTE. Onorevole Borraccino, dopo le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario, insiste ancora? O si accontenta dell'ordine del giorno, formulato del resto in una forma così impegnativa?

BORRACCINO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 pre-

sentato dagli onorevoli Borraccino, Vespi-
gnani e Raffaelli di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Poiché gli onorevoli Pigni e Carrara Soutour non sono presenti, dichiaro decaduto lo emendamento da essi presentato e di cui ho già dato lettura che risulta peraltro precluso dalla votazione testé avvenuta sull'emendamento Borraccino.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione della trattativa privata salvo che nel caso di cessione agli enti locali.

La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio, radiate dal quadro del naviglio militare, può essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli esteri, delle finanze e del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate - in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato - in aumento, con decreti del Ministro del tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1 sono versate in Tesoreria a favore dell'Erario.

(È approvato).

ART. 4.

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000, il Ministro del tesoro designa un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ad intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche.

Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'esperimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Gli onorevoli Raffaelli, Vespignani, Borraccino, Cesaroni, Giovannini e Niccolai Cesarino, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli stessi deputati hanno presentato, in subordine, il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Il prezzo dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere fissato dall'Ufficio tecnico erariale della provincia ove sono giacenti i beni alienandi con l'assistenza di un funzionario tecnico dell'Amministrazione interessata ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Relatore onorevole Zamberletti ha presentato il seguente ordine del giorno, accolto dal Governo, e che porrò in votazione, non ritenendolo precluso dalla reiezione dell'emendamento Borraccino:

« La VI Commissione permanente finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 2642, concernente vendita dei beni fuori uso di alcune Amministrazioni statali,

impegna il Governo

a che le armi, anche se incorporate in automezzi e natanti, siano, prima della vendita, ridotte a rottami e le munizioni e i materiali esplosivi siano sconfezionati, con recupero del materiale metallico e distruzione delle polveri;

impegna inoltre il Governo

a trasmettere al Parlamento copia dei verbali delle aste di vendita concluse positivamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

RAFFAELLI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: Laforgia ed altri: « Modifiche alla lettera b), punto 2), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (3490):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 29 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1971

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 3481.

Proposta di legge: senatori Valsecchi ed altri: Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3760):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 29 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Vendita dei beni " fuori uso " appartenenti ad alcune amministrazioni statali » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2642):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 19 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 19 |
| Voti contrari | 1 |

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, De Ponti, Finelli, Giovannini, Lepre, Martelli, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Serrentino, Specchio, Vicentini e Zamberletti.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2642 i deputati:

Borraccino, Cesaroni, Cirillo, Finelli, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Scipioni, Specchio.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO